

Cass civ sez I del 15 febbraio 2017 n 4024

1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, il riconoscimento del debito da parte del Comune, in quanto lo stesso avrebbe comportato un'inammissibile convalida o ratifica del contratto. Premesso che, in quanto avente carattere sussidiario e quindi proponibile soltanto quando nessun'altra azione possa essere esercitata, l'azione d'ingiustificato arricchimento ha come presupposto proprio la mancanza di un valido titolo contrattuale, ne ribadiscono l'ammissibilità, osservando che la fattispecie risulta anteriore all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1989, n. 144. Preciso che il riconoscimento può risultare anche per implicito da atti o comportamenti idonei ad evidenziare la formulazione di un giudizio positivo in ordine all'utilità della prestazione, purchè promananti dagli organi rappresentativi dell'Amministrazione interessata, sostengono inoltre che la Corte di merito non ha tenuto conto, a tal fine, di due delibere del 28 giugno 1991, con cui il Comune ha riconosciuto il debito fuori bilancio, e di una nota del 18 giugno 1992, con cui il Sindaco ha trasmesso loro copia di una delle predette delibere, nonché della richiesta di finanziamento avanzata dal Comune ai fini della realizzazione delle opere da loro progettate. Nel conferire rilievo alla mancata approvazione delle delibere da parte del comitato regionale di controllo, la sentenza impugnata non ha poi considerato che essa incide soltanto sull'efficacia amministrativa dell'atto, senza escluderne l'operatività come dichiarazione di scienza.

2. -- Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che l'esclusione della possibilità di ravvisare un valido riconoscimento dell'utilità della prestazione nelle delibere adottate il 28 giugno 1991, a causa della mancata approvazione da parte dell'organo di controllo, si pone in contrasto con la precedente affermazione della Corte di merito, secondo cui il predetto riconoscimento può aver luogo non solo in modo esplicito, ma anche per implicito, mediante un atto privo delle formalità e dei controlli richiesti.

3. — Le predette censure devono essere esaminate congiuntamente. riflettendo la comune problematica concernente la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione d'ingiustificato arricchimento.

4. — Il ricorso è peraltro fondato.

Ai fini del rigetto della domanda, la sentenza impugnata ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'epoca prevalente, secondo cui l'esercizio dell'azione d'ingiustificato arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione si caratterizza, rispetto all'ipotesi in cui la medesima azione sia proposta nei confronti di un privato, per la diversità dei presupposti, costituiti non solo dal fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche dal riconoscimento, da parte di quest'ultimo, dell'utilità dell'opera o della prestazione, il quale può avvenire tanto in maniera

esplicita, cioè con un atto formale, quanto in modo implicito, cioè mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione secondo una destinazione oggettivamente rilevabile ed equivalente nel risultato ad un esplicito riconoscimento di utilità, posta in essere senza il rispetto delle prescritte formalità da parte di detto organo, ovvero in comportamenti di quest'ultimo dai quali si desuma inequivocabilmente un giudizio positivo circa il vantaggio dell'opera o della prestazione ricevuta dall'ente rappresentato (cfr. Cass., Sez. I, 7 marzo 2014, n. 5397; 18 aprile 2013, n. 9486; 12 febbraio 2010, n. 3322). Premesso che nella specie non vi era stata alcuna utilizzazione della prestazione da parte del Comune, ha ritenuto insussistente il requisito dell'utilitas, escludendo la possibilità di desumerne il riconoscimento implicito dalle delibere prodotte in giudizio, con cui il Consiglio comunale aveva proceduto alla ricognizione dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, in quanto, come ammesso dagli stessi appellanti, le stesse non erano state approvate dal Comitato Regionale di Controllo.

Com'è noto, l'indirizzo posto a fondamento della decisione impugnata ha costituito recentemente oggetto di rieducazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel comporre un contrasto di giurisprudenza insorto tra le Sezioni semplici, sono pervenute, sulla base di una puntuale ricostruzione delle ragioni storiche dell'istituto e delle esigenze di tutela allo stesso sottese, all'enunciazione del principio di diritto secondo cui il soggetto che agisce ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. nei confronti della Pubblica Amministrazione ha l'onere di fornire soltanto la prova del fatto oggettivo dell'arricchimento, e non anche quella del riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente pubblico, non costituendo quest'ultimo un requisito dell'azione, con la conseguenza che l'ente pubblico non può opporre il mancato riconoscimento dell'utilità, ma solo eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò quindi di arricchimento imposto (cfr. Cass., Sez. Un., 26 maggio 2015, n. 10798; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2015, n. 22182). In quest'ottica, *l'accertamento del vantaggio arrecato dalla realizzazione dell'opera o dall'esecuzione della prestazione resta svincolato dalla valutazione discrezionale dell'ente pubblico e rimesso in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, il quale, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve verificare non tanto se l'Amministrazione abbia riconosciuto l'arricchimento, quanto se essa sia stata consapevole della prestazione indebita e nulla abbia fatto per respingerla, potendo l'eventuale riconoscimento dell'utilità assumere rilievo soltanto in funzione probatoria.*

Non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto di poter senz'altro ricollegare il diniego dell'indennizzo al mancato riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte del Comune (o, più precisamente, all'accertata inefficacia delle delibere recanti il predetto riconoscimento), astenendosi dall'indagare in ordine all'effettivo vantaggio derivante dalla prestazione resa dagli attori, anche in relazione alla consapevole richiesta ed accettazione della stessa da parte degli organi istituzionalmente competenti a disporre l'effettuazione.